



La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai

N. 307/18 RG

Sigg.:

Dott. Donato Pianta

Presidente

Dott. Giuseppe Magnoli

Consigliere

Dott. Annamaria Laneri

Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella causa civile n. 307/2018 VGtrattenuta in riserva all'udienza collegiale del 16 gennaio 2018 e promossa

da

C [REDACTED] P [REDACTED]

rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Bochicchio, dall'avv. Lorenzo Del Giudice e dall'avv. Enrico Codignola ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Enrico Codignola in Brescia, via Romanino n. 16, come da procura in calce al ricorso

RICORRENTE

contro

CONSOB, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,

rappresentata e difesa dagli avv.ti [REDACTED]

[REDACTED] ed elettivamente domiciliata in Roma, via [REDACTED]

[REDACTED] per procura in calce alla memoria



RESISTENTE

In punto: ricorso in opposizione a sanzione amministrativa Consob

ooooooo

La Corte,

esaminati gli atti, sentito il relatore;

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 16 gennaio 2019;

letta l'istanza di sospensione dell'esecuzione del provvedimento amministrativo assunto con delibera n. 20557 dalla Consob in data 2 agosto 2018, per violazione dell'art. 187-quater comma 1, D. legisl 24.2.1998 n. 58, con cui sono state applicate a P [REDACTED] C [REDACTED] la sanzione pecuniaria pari ad euro 250.000,00, la sanzione amministrativa interdittiva accessoria di 12 mesi e la confisca dei beni fino alla concorrenza di euro 48.932,07;

letta la memoria depositata dall'Avvocatura dello Stato;

ritenuta, pur nei sommari limiti cognitivi propri di questa fase, la sussistenza del fumus boni iuris in quanto i motivi posti a sostegno dell'opposizione proposta dal C [REDACTED] non appaiono manifestamente infondati e impongano un approfondito esame, nel pieno contraddittorio delle parti, delle diverse questioni portate all'attenzione della Corte;

ritenuta altresì la sussistenza del presupposto del periculum in mora con riguardo, in particolare, all'applicazione della misura interdittiva accessoria della perdita dei requisiti di onorabilità e dell'incapacità temporanea ad assumere incarichi di amministrazione, direzione e controllo nell'ambito di



società quotate, in quanto pur se di durata temporanea (12 mesi), non permettendo al ricorrente di esercitare la sua professione di consulente finanziario “fuori sede”, è idonea a produrre effetti ulteriori ed irreparabili, finendo per cagionare un pregiudizio definitivo e comunque assai difficilmente rimediabile, in termini di perdita di clienti, di avviamento professionale e di occasioni future di lavoro, a cui si aggiunge il pregiudizio economico a cui si troverebbe esposto il ricorrente in considerazione dell’assai elevato importo della sanzione pecuniaria (euro 250.000,00) che sarebbe tenuto a corrispondere alla resistente, anche nel caso in cui ne avesse chiesto la rateizzazione;

ritenuto, pertanto, che valutati i contrapposti interessi delle parti, debba riconoscersi maggiore valenza all’interesse del ricorrente alla tutela della sua attività lavorativa e al pregiudizio economico che dovrebbe sopportare in caso di esecuzione, rispetto all’interesse della Consob all’immediata esecuzione delle sanzioni inflitte;

rilevato, invece, quanto alla lesione all’immagine, che il provvedimento impugnato è già stato pubblicato sul Bollettino della Consob in data 31 ottobre 2018, per cui la sospensione del provvedimento non potrebbe più evitare gli effetti dell’avvenuta pubblicazione;

ritenuto, infine, che non possa configurarsi un danno irreparabile con riguardo alla confisca disposta con la delibera opposta in quanto, ai sensi dell’art. 18, Legge 689/81, l’ordinanza che dispone la confisca, in caso di opposizione, diventa esecutiva solo con il passaggio in giudicato del



provvedimento che rigetta l'opposizione;

ritenuto, pertanto, che l'istanza meriti accoglimento nei limiti sopra evidenziati, sussistendo i gravi motivi richiesti dall'art. 187 septies comma 5 D. Legisl. 58/98;

P . Q . M .

La Corte d'Appello di Brescia, sezione prima civile:

sospende l'esecuzione del provvedimento amministrativo assunto dalla Consob con delibera n. 20557 del 2 agosto 2018, notificata il 26.10.2018, nei confronti di C [REDACTED] P [REDACTED] limitatamente alla sanzione pecuniaria pari ad euro 250.000,00 e alla sanzione amministrativa interdittiva accessoria di 12 mesi.

Si comunichi

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 16 gennaio 2019

IL CONSIGLIERE EST.

IL PRESIDENTE

Dott.ssa Annamaria Laneri

dott. Donato Pianta

